



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto

DISCIPLINARE
PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI TECNICI
COMPETENTI IN ACUSTICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 42/2017

Articolo 1 – Ambito di applicazione.

1.1 Il D.Lgs n. 42/2017 aggiorna i criteri per l'esercizio della professione di Tecnico Competente in Acustica di cui all'art. 2 della Legge n. 447/1995; in tal senso è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'Elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica.

1.2 I Tecnici Competenti in Acustica, iscritti al suddetto Elenco nazionale, devono partecipare, ai sensi dell'Allegato 1 del D.Lgs n. 42/2017, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'Elenco nazionale e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore distribuite su almeno 3 anni.

1.3 Sulla base degli Indirizzi ministeriali rilasciati dal Tavolo tecnico nazionale di coordinamento istituito ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 42/2017, i corsi di aggiornamento, necessari al mantenimento della iscrizione all'Elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, sono riconosciuti dalla Regione in cui sono organizzati ovvero dove sono erogate tutte le relative ore di lezioni. ARPAV svolge, su delega della Regione Veneto, le funzioni di competenza regionale come da Capo VI del D.Lgs n. 42/2017 relative ai Tecnici Competenti in Acustica.

1.4 Il presente Disciplinare è rivolto ai soggetti che intendono organizzare corsi di aggiornamento in acustica necessari al mantenimento dell'iscrizione all'Elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica.

ARPAV esercita verifiche periodiche sui requisiti dichiarati dai soggetti organizzatori.

Articolo 2 - Il corso di aggiornamento.

2.1 Il presente Disciplinare fornisce disposizioni riguardo l'idoneità dei soggetti organizzatori, le tematiche trattate e gli aspetti organizzativi che dovranno essere seguite al fine di predisporre la domanda di riconoscimento del corso di aggiornamento in acustica completa ed idonea al buon esito del procedimento.

2.2 Possono essere soggetti organizzatori le Università, gli Enti o gli Istituti di ricerca, gli Albi, i Collegi e gli Ordini professionali e i soggetti idonei alla formazione. Gli Enti o gli Istituti di ricerca sono quelli previsti dalla legge e quelli formalmente riconosciuti dalle Regioni attraverso proprie norme e regolamenti.

2.3 I soggetti pubblici o privati idonei alla formazione di cui al punto 2.2 sono individuati sulla base degli Indirizzi ministeriali citati al punto 1.3. Tali soggetti sono quelli riconosciuti secondo la normativa vigente e gli ordinamenti della Regione del Veneto in materia di formazione professionale.

2.4 I corsi di aggiornamento potranno essere erogati solo dopo aver ottenuto il formale riconoscimento da parte di ARPAV. Nel caso in cui un organizzatore volesse ripetere un corso già riconosciuto da un'altra Regione dovrà in ogni caso ripresentare domanda ad ARPAV per svolgere le relative ore di lezioni nel territorio della Regione Veneto.

2.5 Il corso di aggiornamento dovrà essere organizzato su 6 ore di lezione continuative da tenersi in una unica giornata.

Le tematiche di riferimento potranno riguardare:

- le applicazioni relative all'acustica ambientale;
- le applicazioni relative all'acustica architettonica;
- i requisiti acustici dei sistemi in edilizia;
- il rumore e le vibrazioni con riferimento al disturbo alla persona e all'esposizione professionale;
- l'acustica forense, l'inquinamento acustico e il disturbo da rumore.

Per il singolo corso si potrà trattare una sola tematica di riferimento approfondendola su uno o più argomenti riguardanti gli aspetti di più recente attualità di natura tecnica, scientifica o legati alla normativa vigente. Dovrà essere garantita la presenza di almeno un docente specializzato nella tematica di riferimento e di un relatore che agevoli l'interazione didattica tra docente e partecipanti.

2.6 I partecipanti non potranno essere più di 50 per singolo corso di aggiornamento.

Articolo 3 - Domanda di riconoscimento del corso di aggiornamento

3.1 La domanda per il riconoscimento del corso di aggiornamento avviene secondo la seguente modalità:

- Compilazione del modulo di cui all'Allegato sub A al presente documento e apposizione della firma digitale. Ove la firma digitale non sia disponibile, il modulo dopo la compilazione va stampato, sottoscritto con firma autografa e successivamente digitalizzato.
- Digitalizzazione a colori del documento di identità in corso di validità del soggetto che presenta la domanda di riconoscimento del corso di aggiornamento.
- Inoltro dei file suddetti tramite PEC all'indirizzo di posta certificata: dapvr@pec.arpav.it .

3.2 La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo vigente.

Articolo 4 - Riconoscimento del corso di aggiornamento

4.1 Dei corsi riconosciuti sarà data comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale "ENTECA".

4.2 Il riconoscimento del singolo corso avrà una validità quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'atto di riconoscimento. Una qualsiasi variazione che dovesse intervenire rispetto alle informazioni di cui all'Allegato sub A al presente documento farà automaticamente decadere l'atto

di riconoscimento originariamente rilasciato e si renderà necessaria una nuova e diversa domanda di riconoscimento.

Articolo 5 - Registro delle ore di formazione

5.1 L'obbligo di aggiornamento decorre dal 1 gennaio 2019 per i Tecnici Competenti in Acustica che, a tale data, siano già iscritti all'Elenco nazionale, mentre decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto Elenco per le iscrizioni successive.

5.2 Per i Tecnici già riconosciuti alla data del 1 gennaio 2019 sarà dunque necessario conseguire i titoli di frequenza di almeno 5 corsi di aggiornamento distribuiti su almeno 3 anni del quinquennio 2019-2023.

5.3 A seguito della pubblicazione del presente Disciplinare, ARPAV produrrà un atto integrativo riportante le modalità attraverso le quali i Tecnici Competenti in Acustica dovranno comunicare l'avvenuta partecipazione ai corsi di aggiornamento.

5.4 Successivamente alla data di pubblicazione del sopra indicato atto integrativo e comunque entro il termine del quinquennio formativo, il Tecnico Competente in Acustica dovrà presentare i titoli di partecipazione di almeno 5 corsi di aggiornamento comprendenti almeno 3 tematiche di riferimento differenti.

5.5 Le ore di lezione dei corsi di aggiornamento potranno essere erogate attraverso una didattica frontale in aula, o attraverso esercitazioni da tenersi in aula o attraverso una pratica esercitativa realizzata fuori aula. A tale riguardo, ai fini dell'aggiornamento obbligatorio quinquennale, la pratica esercitativa realizzata fuori aula sarà conteggiata per un massimo di 6 ore di lezione.

5.6 L'attività di docenza esercitata dai Tecnici Competenti in Acustica nei corsi di aggiornamento, nei corsi in acustica di 180 ore abilitanti e nei *master* universitari, consente di ridurre il numero di ore di formazione necessarie all'aggiornamento quinquennale, nei termini sotto riportati:

- una attività di docenza di almeno 3 ore di lezione consecutive sarà equiparata ad un corso di aggiornamento;
- due attività di docenza di almeno 3 ore di lezione consecutive, ciascuna realizzata rispettivamente su corsi di aggiornamento distinti per giorno e per tematica di riferimento, saranno equiparate a due corsi di aggiornamento.

5.7 Gli anni in cui vengono realizzate le docenze sono valutati al fine della distribuzione triennale delle ore di formazione previste nel quinquennio formativo.

Ad esempio: un Tecnico Competente in Acustica che avesse realizzato in un anno attività di docenza per almeno 3 ore di lezione consecutive, potrà distribuire i restanti quattro corsi di aggiornamento su almeno 2 dei rimanenti anni su cui distribuire la formazione quinquennale.

Oppure nel caso gli anni di docenza fossero 2, ognuno rispettivamente con almeno 3 ore di lezione consecutive e su tematiche di riferimento differenti, si potranno distribuire i restanti 3 corsi di aggiornamento su almeno 1 anno dei rimanenti anni su cui distribuire la formazione quinquennale.

Articolo 6 - Obblighi dei soggetti organizzatori dei corsi di aggiornamento

6.1 I soggetti organizzatori si impegnano a:

- a) comunicare ad ARPAV, secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente Disciplinare, tutte le variazioni che dovessero intervenire rispetto a quanto dichiarato nella domanda di riconoscimento del corso di aggiornamento e prima dell'avvio dello stesso;
- b) fornire ad ARPAV, a seguito di richiesta da parte della stessa, le informazioni che si rendessero necessarie per le relative attività di controllo e di verifica previste dal D.Lgs n. 42/2017 o riguardanti i Tecnici Competenti in Acustica che avessero partecipato ai corsi di aggiornamento per le rispettive attività di gestione e di controllo istituzionali.